MIBACT-MU-CAP

REP. CONTRATTI 1

DEL 09 GEN. 2018

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Napoli Parco e Real Bosco di Capodimonte – emergenza caduta alberi secolari. Indagini visive e strumentali e interventi di messa in sicurezza della vegetazione di alto fusto.

CIG. 7115026133 – CUP. F62C17000090001

CAP. 2.1.2.140 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE - A.F. 2017.

Responsabile del Procedimento.: arch. Giosuè De Angelis

PREMESSO

- Che Decreto del 13.06.2017 Rep. n. 209 del 19.06.2017 è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento all'arch. Giosuè De Angelis, dipendente del Museo di Capodimonte;
- Che Decreto del 13.06.2017 Rep. n. 210 del 19.06.2017 è stato conferito l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori all'arch. Giosuè De Angelis, dipendente del Museo di Capodimonte;
- Che con nota del 23.06.2017 il Responsabile del Procedimento, arch. Giosuè De Angelis ha validato il progetto;
- Che con decreto del 23.06.2017 Rep. 219 del 23.06.2017 con il quale il Direttore Del Museo di Capodimonte ha approvato il progetto di appalto;
- Vista la determina del 23.06.2017 Rep. 220 del 23.06.2017 con la quale è stato

dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto;

- Che con verbale n. 1 del 20.07.2017 è stata aggiudicata provvisoriamente la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa "Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l." con sede in via Roma, n. 58 - Cap. 80017 Melito (NA) C.F e Partita IVA 03387121217 la quale ha offerto un ribasso del 16,16% (dicesi sedici virgola sedici per cento) e pertanto, l'importo a base di appalto fissato in €. 148.439,28 (dicesi euro centoquarantottomilaquattrocentotrentanove/28) oltre oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.369,47 (dicesi euro milletrecentosessantanove/47), si riduce ad €. 124.451,49 (dicesi euro centoventiquattromilaquattrocentocinquantuno/49) oltre oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.369,47 (dicesi euro milletrecentosessantanove/47, per un importo netto contrattuale di €. 125.820,96 (dicesi euro centoventicinquemilaottocentoventi/96) oltre IVA al 10%;
- Che con determina del 27.10.2017 Rep. 344 del 30.10.2017 si è provveduto all'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa "Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l." con sede in via Roma, n. 58 - Cap. 80017 Melito (NA) C.F e Partita IVA 03387121217;
- Che, a carico dell'impresa "Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l." con sede in via Roma, 58 80017 Melito (NA) C.F. e Partita IVA 03387121217 così come da verifiche effettuate sul portale dell'A.N.A.C. non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011; vista la documentazione amministrativa contrattuale richiesta con nota prot. MIBACT-MU-CAP MU-CAP 3537 del 10.11.2017, pervenuta ed

acquista al protocollo MIBACT-MU-CAP MU-CAP 3688 del 20.11.2017;

- Viste le certificazioni dell'impresa "Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l." acquisite attraverso la banca dati AVCpass dal Responsabile del Procedimento arch. Giosuè De Angelis risultate regolari e non ostative alla stipula del presente contratto;
- visto il DURC prot. INAIL_8699458 del 23.11.2017, avente validità fino al 23.03.2018 risultato regolare;

TUTTO CIO' PREMESSO

In data 09.01.2018 nella sede della Direzione del Museo di Capodimonte, sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) il 29/04/1955, CF: BLLSLV55D29Z110D, Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'Impresa assuntrice dei lavori "Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l." con sede in via Roma, 58 80017 Melito (NA) C.F e Partita IVA 03387121217, rappresentata dal titolare sig. Antonio Marrone, nato a Melito di Napoli il 21.08.1941 e residente nel Comune di Napoli in via Francesco Caracciolo n. 26 C.F. MRR NTN41 M21 F111P;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPRESA ESECUTRICE

L'amministrazione del Museo di Capodimonte affida all'Impresa "Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l." con sede in via Roma, N. 58 – Cap. 80017 Melito (NA), che con il presente atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e le provviste qui di seguito specificate: Indagini visive e strumentali e interventi di messa in sicurezza della vegetazione di alto fusto - **CIG. 7115026133 – CUP. F62C17000090001**

ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa nell'esecuzione delle opere è soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto posto a base di appalto. Essa è inoltre responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto verso le Autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di infortunio dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto al compenso, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all'art. 3 del presente contratto.

L'impresa è, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo di Capodimonte.

ART. 3 – GARANZIE

l'Impresa "Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l." ai sensi dell'articolo 103, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha presentato garanzia fideiussoria definitiva n. 364763/DE del 14.11.2017 della società assicuratrice CBL INSURANCE EUROPE DAC Agenzia Olimpia Agency S.p.A. viale Carmelo Bene, 313 00139 Roma, nonché polizza n. 364874/CA del 15.11.2017, della società assicuratrice CBL INSURANCE EUROPE DAC Agenzia Olimpia Agency S.p.A. viale Carmelo Bene,

313 00139 Roma, relativa ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati pari a €. 125.820,96 (dicesi euro centoventicinquemilaottocentoventi/96) per la partita 1 e pari ad €. 15.000,00 (dicesi euro quindicimila/00) per la partita 2 la quale prevede anche una responsabilità civile per **danni** causati **a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione pari a €. 500.000,00 (dicesi euro cinquecentomila/00).

ART. 4 – LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire, resta inteso che l'Impresa non potrà, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dall'Amministrazione appaltante e da questa ordinatele, senza che spetti alcuna indennità aggiuntiva.

L'impresa dichiara espressamente di essere consapevole di non poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.; pertanto in caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto di appalto non avrà diritto ad alcun compenso e sarà tenuta a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale ammonta ad €. 125.820,28 (dicesi euro centoventicinquemilaottocentoventi/96) compresi €. 1.369,47 (dicesi euro

milletrecentosessantanove/47) per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%, per complessivi €. 138.402,31 (dicesi euro centotrentottomilaquattrocentodue/31).

ART. 6 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento lavori ogni qual volta venga maturato un credito di €. 40.000,00 (dicesi euro quarantamila/00) oltre IVA. I

relativi titoli di pagamento saranno emessi a favore dell'Impresa assuntrice dei lavori o del suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di €. 5,00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori.

ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata A/R.

L'appaltatore, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto dedicato.

In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che il conto corrente bancario dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto, è identificato dal codice IBAN IT 35 Y030 3214 9000 1000 0003 202 acceso presso la

banca CREDEM. Agenzia/filiale di Caserta e che il soggetto autorizzato ad operare su detto conto è il titolare dell'impresa Antonio Marrone, nato a Melito di Napoli il 21.08.1941 e residente nel Comune di Napoli in via Francesco Caracciolo n. 26, C.F. MRR NTN 41M21 F111P.

ART. 10 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il termine entro il quale l'Impresa dovrà ultimare i lavori oggetto del presente contratto è fissato in 120 (dicesi centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna in via d'urgenza del 20/11/2017 di cui in premessa ovvero entro il 20/03/2018. In caso di ritardo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART. 11 – NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Direttore del Museo di Capodimonte ha designato quale Responsabile del Procedimento l'arch. Giosuè De Angelis.

ART. 12 – SOSPENSOIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

SOSPENSIONE: Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al verificarsi di una delle condizioni prevista dall'art. 107 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.

PROROGA art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.: L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

RISOLUZIONE: In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 108 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà risolvere il presente contratto. Nel caso di risoluzione del presente contratto l'appaltatore avrà diritto al pagamento delle spettanze indicate nell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.;

RECESSO art. 109 del D.lgs. n. 50.20156 e s.m.i.: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del Responsabile del Procedimento in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di 20 giorni.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non

siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 13 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Qualora l'impresa affidataria dovesse far ricorso al subappalto lo stesso sarà regolato dall'art. 5.9 del CSA nonché dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa esecutrice è obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indicazioni previste nel POS redatto dalla medesima.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori designato, arch. Giosuè De Angelis provvederà a verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.lgs.81/2008.

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel

cantiere di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.

ART. 15 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Impresa si obbliga di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50.2016 e s.m.i.

ART. 16 – PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori saranno quelli indicati nella perizia di spesa redatta dall'arch. Giosuè De Angelis allegata al presente

contratto.

Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto, nonché l'obbligo per l'Impresa di effettuare documentazione fotografica dell'intervento prima, durante e al termine dei lavori.

ART. 17 – CONTABILIZZAZIONE LAVORAZIONI NON PREVISTE IN APPALTO E NUOVI PREZZI

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per l'esecuzione dei lavori ma non previste nella nell'elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, si utilizzeranno i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso offerto in sede di gara; in mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.

ART.18 - CARTELLO DI CANTIERE

L'impresa dovrà provvedere, al momento dell'apertura del cantiere, all'apposizione di una tabella, visibile all'esterno, con le indicazioni dell'Ente Appaltante, della propria ragione sociale, del nome del Responsabile del Procedimento, del nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di intervento, del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori.

La inosservanza del presente articolo comporterà l'applicazione di una penale di €. 1.033,00 (dicesi euro millezerotrentatre/00).

Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando l'importo dei

lavori oggetto del subappalto, le categorie e classifiche d'importo corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 19 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, è redatto in triplice originale e sottoscritto dalle parti.

ART. 20 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà espresso riferimento al capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 per le parti ancora in vigore nonché al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., al D.lgs. 81/08 e s.m.i. al Capitolato Speciale D'Appalto ed alle altre norme dello Stato.

ART. 21 – CUSTODIA DEL CANTIERE

L'impresa dovrà osservare scrupolosamente la normativa che regola l'appalto e l'esecuzione di opere pubbliche. Relativamente al disposto dell'art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa l'eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto, l'Impresa affiderà detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto n.145/2000 sono a carico dell'Impresa appaltatrice, ad eccezione dell'IVA a carico dell'Amministrazione.

ART. 23 - RISERVE

L'iscrizione di eventuali riserve sui documenti contabili dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

ART. 24 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza della giurisdizione ordinaria.

ART. 25 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo l'impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite;
- I lavori, dovranno essere eseguiti secondo le regole dell'arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformità agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno;
- La documentazione fotografica dovrà essere fornita in unica copia con stampe a colori formato 10x15 – 13x18 a due a due applicate su fogli di formato A4 (cm. 21x29,7) in successione progressiva, con vedute d'insieme eseguite con obiettivo grandangolare minimo mm. 24 e particolari, debitamente numerate e datate con il riferimento a planimetrie sulle quali andranno indicati i punti di ripresa.
- Il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori provvederà a trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. 81/2008.

ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario

iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento

ART. 27 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1. il progetto di appalto;
2. tutti gli atti richiamati in premessa;
3. le polizze/cauzioni richiamate nel presente contratto;
4. il POS e le dichiarazioni rese dall'impresa appaltatrice.

Il presente atto consta di n. 27 (ventisette) articoli e n. 15 (quindici) pagine numerate e convalidate con timbro di congiunzione tra le stesse.

L'IMPRESA

L'AMMINISTRAZIONE

Il Direttore

Sylvain Bellenger